

#### **ANATOCISMO**

Quadro normativo: D.M. 343/2016 di attuazione dell'art. 120, co. 2 TUB. L'adeguamento del sistema bancario alle nuove disposizioni. Le novità in tema di gestione dei rapporti bancari e nel pagamento degli interessi creditori e debitori

Avv. Lorenzo Gerini

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, Area compliance, Ufficio Legale

#### LA NECESSITA' DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE

Milano Finanza 9/2/2017

IL CALCOLO DEI TASSI ATTIVI E PASSIVI DIVENTA ANNUALE E CAMBIANO ANCHE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

# Un altro trappolone sui conti correnti

Chi va in rosso deve autorizzare l'addebito degli interessi altrimenti rischia azioni di recupero e segnalazioni

(Valentini a pagina 4)

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DIVENTA ANNUALE E CAMBIA LA MODALITÀ DI PAGAMENTO

# Nuova trappola sui conti correnti

Accredito dei tassi attivi automatico a fine dicembre, mentre l'addebito di quelli passivi avviene il 1° marzo solo se il correntista autorizza la banca. In caso contrario deve versarli direttamente



#### Anatocismo – disciplina codicistica

## LA DISCIPLINA CODICISTICA DELL'ANATOCISMO

#### Art.1283 c.c.:

"In mancanza di usi contrari, gli **interessi scaduti possono produrre interessi solo** dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"


#### REGOLA GENERALE

Divieto di anatocismo e di capitalizzazione di interessi scaduti



#### **ECCEZIONI**

- 1) "dal giorno della domanda giudiziale" (cd. anatocismo giudiziale)
- 2) conclusione di una "convenzione **posteriore** alla scadenza" degli interessi sempre che siano dovuti almeno per **6 mesi** (cd. anatocismo convenzionale)
- 1) la presenza di "*usi contrari*"





#### L'anatocismo bancario

## L'ANATOCISMO «BANCARIO»

Per applicare l'art. 1283 c.c. deve trattarsi di **interessi scaduti e non pagati** perché, se fossero pagati, non produrrebbero per natura alcun tipo di interesse...

Ma nel conto corrente bancario, per sua natura e causa giuridica:

- ✓ le parti pattuiscono che la banca regoli e contabilizzi i pagamenti con accrediti e addebiti sul conto («contratto con il quale la banca e il cliente si accordano per regolare i reciproci rapporti di dare e di avere mediante annotazioni in conto» Ferro-Luzzi)
- ✓ non ci sono interessi scaduti e non pagati: una volta maturati e calcolati, gli interessi sono immediatamente pagati con addebito e/o accredito in conto corrente
- ✓ l'addebito è anche pagamento oltre che una forma (indiretta?) di capitalizzazione

#### Alcuni (legittimi?) dubbi:

- ✓ se non si prevedesse la possibilità di pagare gli interessi con addebito in c/c, il cliente come potrebbe pagare il proprio debito?
- ✓ dovrebbe avere un altro c/c su un'altra Banca?
- ✓ dovrebbe pagare in contanti prelevati da un'altra Banca?
- √ l'addebito in c/c di una rata di un mutuo (composta di capitale e interessi) è anatocismo?
- √ l'accredito in c/c di interessi creditori è anatocismo?





#### L'anatocismo bancario – un po' di storia

## QUANDO NASCE IL PROBLEMA DELL'ANATOCISMO BANCARIO...

Nel **1999** la Cassazione, invertendo un proprio precedente orientamento, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione, argomentando sostanzialmente nel senso della **inesistenza di un uso normativo** idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.

#### Sentenze Cassazione nn. 2374/1999, 3096/1999, 12507/1999


E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente – tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi – giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi Il tradizionale orientamento (sull'interpretazione dell'art.1283 c.c.) deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione. Gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente

#### **PROBLEMA**

#### mancata disciplina di un'eccezione al divieto:

- ✓ non rientra tra i casi dell'art. 1283 c.c.
- ✓ nessuna legge speciale





#### Anatocismo bancario – un po' di storia

#### LA SOLUZIONE NORMATIVA...

Con il **D. Lgs. 4/08/1999 n. 342** (cd. «*Decreto salva banche*»), si modifica l'**art. 120 del TUB** e si legittima con una **norma speciale il cd. «anatocismo bancario»**, introducendo anche il **principio della eguale periodicità** di conteggio e capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e stabilendo anche una **«sanatoria»** per il pregresso







- 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente
- ✓ Delibera CICR 9/2/2000: di attuazione dell'art. 120, co 2 TUB (dal 22/04/2000)

#### FINE DEL PROBLEMA?





#### Anatocismo bancario – un po' di storia

#### NO... L'«ECCEZIONE ITALIA»?

Art. 1, co 629 della Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013, in vigore dal 1/01/2014)

All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

- «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

#### **RISPOSTA DEL SISTEMA BANCARIO:**

- ✓ la norma è contraddittoria
- ✓ per entrare in vigore necessita delle Decreto attuativo del CICR
- ✓ nell'attesa si continua la capitalizzazione trimestrale



Anatocismo bancario, in attesa della delibera del Cicr

#### Anatocismo bancario – un po' di storia

#### LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI A LIVELLO EUROPEO

Nel giugno 2015, il Direttore Generale del Dipartimento Stabilità Finanziaria della **Commissione Europea**, Jonathan Faull, ha scritto all'ambasciatore italiano presso la Ue:

le norme introdotte sul divieto assoluto di anatocismo risultano «poco chiare» e rendono «più onerose e complicate alcune operazioni bancarie» e «potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia», e chiedendogli «chiarimenti sulle ragioni dell'introduzione di tale divieto e sulla sua esatta portata», dal momento che «secondo le informazioni trasmesse dai servizi della Commissione, la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l'apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli Stati dell'UE, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello in *questione*» Igiudici contro 3 banche: "Stop anatocismo"

Il Foro di Milano vieta a Deutsche. Inge Bomgli interessi sugli interessi: "Norma lapidaria, il Cicrnon può cambiarla"

#### LA RISPOSTA DI ALCUNI TRIBUNALI

La **Giurisprudenza** è stata ripetutamente chiamata in causa dalle Associazioni dei consumatori con varie azioni inibitorie per inibire comportamenti (l'anatocismo) considerati lesivi, nonché adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti di tali atti: pronunce favorevoli alle Associazioni

MILANO. «Per le banche è un di-sastro. Se togliamo la capitaliz-vero colpo all'usura bancaria". Egià studiano ti correnti dove c'è un fido si par-la di grosse cifre per tutti gli isti-tuti». A dirlo non è un sobiliatore. le class action per i danni

maun avvocato delle banche ita-liane, che nel Foro meneghino aprile, e dichiarano già effettivo Il divieto di anatocismo, invigore negativi e forse tombali sull'anatocismo, l'applicazione degli in-teressi sugli interessi che da vent'anni fa litigare chi presta e chi riceve denaro. Come effetto, dal primo gennaio 2014 con la riforma del Tub, ma negli usi di-sapplicato, in attesa di un parere del Comitato interministeriale s' annuncia la sospensione di micredito e risparmio che in 16 me dialadidecretingiuntiviconcul sinonèancoraarrivato. Unesen le banche chiedono crediti e inte-ressi a clienti in contenzioso, e una serie di class action delle as-ressi di 100 euro, al secondo 100, sociazioni dei consumatori, per i per un debito di 1.200 euro. Con rimborsi. Lo studio Marcelli, trai l'anatocismo dal secondo anno rimborsi. Lo studio Marcelli, trai | Tanatocismo dal secondo anno principali membri di Associu (cheperl'Tribunalirealizzaleper trizle d'ufficlo), stima eoltre 2 millardi di eluro di llegittutti ricavi bancari nelsolo 2014». bancari nel solo 2014».
Gil orientamenti dei giudici
della Sesta sezione, specialista
deldirittobancarionel Forocompetente per tutte le maggiori
debito e a credito. A fine dicem-



Calcolare su base trimestrale gli interessi

Tub chiariva che l'interesse va tico, ma accolta dal collegio dopo calcolato sul solo capitale: maper il ricorso: «L'interpretazione

Secondo una stima dello studio legale Marcelli, gli interessi anatocistici sono oltr 2 miliardi di euro nel solo 2014

carconsossissionappracima per la morssi. El interpretazione di Circ. Piebanche di Times i, silente i (Circ, Piebanche di Times i, silente i (Circ, Piebanche anno fatto melina. Di quil Yazione in libitoria di un'associazione precisa che gli interessi non poro di consumatori, respinta in pri sano produrre ulteriori interessi.

Milano, non sempre severa con Le tre banche coinvolte- Deu sche Bank, Banca Popolare di Mi-lano e Ing Bank – dicono con-giuntamente, che «lavicenda ina causa di un assetto normativ

rogata da una disposizione su

all'usura bancarla - dice Giovar

bordinata», «Èllprimoverocolp

Le tre banche posson ricorrere in Cassazione, che per gli interessi e dare certezza clienti e operatori». Le banch Bankitalia, per cui il nuovo arti-colo 120 del Tub «rimarrebbe soesperto di diritto bancario, può rivelarsi una strategia debole: «L'alternativa è rinunciare adi

dei consumatori (es. Trib. Milano del 25/03/15, 3/04/2015 e 30/06/2015 contro Ing. Bank,

Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank e Intesa San Paolo; Trib. di Biella del 7/7/2015 contro Banca Sella) e altre **favorevoli alle Banche** (es. Trib. Torino del 12/06/15; Trib. Parma 30/07/15)



#### Anatocismo bancario – il nuovo art. 120, comma 2 TUB

#### L'ESIGENZA DI TROVARE UNA NUOVA SOLUZIONE

Si pone l'esigenza di uscire da una situazione non più sostenibile e che, fermo restando il divieto di anatocismo, permetta alle Banche di incassare interessi validamente pattuiti, fissando un termine di esigibilità (diverso da quello del fido o del c/c) e consentendo un pagamento con addebito in c/c, anche se non più sistematico ed automatico

#### UN ALTRO CAMBIO DI NORMA - IL TESTO IN VIGORE

La Legge 49/16 (in vigore dal 15/04/16) modifica nuovamente l'art. 120, co. 2 TUB

- 2. Il **CICR** stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi (...), prevedendo che:
- a) nei **rapporti di c/c** sia assicurata, nei confronti della clientela, la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad **un anno**; gli interessi sono conteggiati il **31/12** di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto
- b) gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
  - per le **aperture di credito** in c/c e per gli **sconfinamenti** in assenza di fido o oltre il fido:
  - 1) gli **interessi debitori** sono **conteggiati al 31/12** e divengono **esigibili il 1/03 dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati; nel caso di **chiusura** definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
  - 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo



#### Anatocismo bancario – il Decreto attuativo

#### IL DECRETO ATTUATIVO

Il 3 agosto 2016 è stato emanato il Decreto 343/2016 che, in sintesi, prevede:

- gli interessi debitori non possono produrre interessi, salvo quelli di mora
- ❖ nei rapporti di c/c è assicurata stessa periodicità nel conteggio degli interessi, comunque non inferiore a 1 anno. Gli interessi sono conteggiati il 31/12 o al termine del rapporto
- per le «aperture di credito regolate in conto corrente» e gli sconfinamenti:
  - ✓ gli interessi debitori sono contabilizzati **separatamente** rispetto alla sorte capitale
  - ✓ gli interessi debitori divengono esigibili il 1/3 dell'anno successivo a quello in cui
    sono maturati. In ogni caso, al cliente deve essere assicurato un periodo di 30 giorni
    dal ricevimento delle comunicazioni di fine anno prima che gli stessi divengano esigibili
  - ✓ il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto quando divengono esigibili; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile prima che l'addebito abbia luogo
  - ✓ il contratto può stabilire che, da quando gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati
    sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale
    è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi
- ❖ le banche applicano il Decreto agli interessi maturati dal 1/10 e i contratti in corso sono adeguati con una modifica unilaterale ex art. 118 TUB
- per l'autorizzazione all'addebito va acquisito il consenso espresso del cliente



#### Anatocismo bancario – la nuova disciplina

## LA NUOVA DISCIPLINA

DIVIETO DI ANATOCISMO



**SOLO** INTERESSI DEBITORI

**ESCLUSI GLI INTERESSI CREDITORI** 

**ESCLUSI GLI INTERESSI DI MORA?** 



#### Anatocismo bancario – la nuova disciplina

#### LA NUOVA DISCIPLINA

PARITA' DI CONTEGGIO, CAPITALIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE INTERESSI



PARITA' DI CONTEGGIO INTERESSI

INTERESSI CONTEGGIATI 1 VOLTA L'ANNO FINE DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

AL 31/12 O ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO



## Anatocismo bancario – la nuova disciplina

#### LA NUOVA DISCIPLINA

## AMBITO DI APPLICAZIONE DIVIETO DI ANATOCISMO



## SOLO INTERESSI NO ALTRE COMMISSIONI

- 1
- Aperture di credito in c/c
- Anticipi fatture
- Anticipi s.b.f.
- 2
- Sconfinamenti extra fido
- 3
- Scoperti di c/c in assenza di fido



## LA NUOVA OPERATIVITA'

INTERESSI CREDITORI



CESSAZIONE CONTEGGIO E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

CONTEGGIO AL 31/12 O A CHIUSURA RAPPORTO

ACCREDITO AL 31/12 O A CHIUSURA DEL RAPPORTO



## LA NUOVA OPERATIVITA'

## INTERESSI DEBITORI



CESSAZIONE CONTEGGIO E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

**INTERESSI CONTEGGIATI AL 31/12 O A CHIUSURA RAPPORTO** 

ESIGIBILI AL 1/3 ANNO SUCCESSIVO O A CHIUSURA RAPPORTO, SE RICEVUTA COMUNICAZIONE CON PREAVVISO DI 30 GIORNI

MODIFICA A SCALARI ED ESTRATTI CONTO PERIODICI

ADDEBITO IN C/C SOLO CON AUTORIZZAZIONE ESPRESSA, REVOCABILE FINO AL GIORNO DEL PAGAMENTO

INTERESSI MATURATI E NON SCADUTI CONTEGGIATI TRIMESTRALMENTE AI FINI USURA (TEG/TASSO SOGLIA)

- •POSSIBILE UTILIZZO DELLE RIMESSE IN C/C, SE PREVISTO IN CONTRATTO
- POSSIBILI CONSEGUENZE A CARICO DEL CLIENTE PER MANCATO/ERRONEO PAGAMENTO



## LA NUOVA OPERATIVITA'

## INTERESSI DEBITORI



## NUOVA OPERATIVITA'

## SE PRESENTE AUTORIZZAZIONE



- ✓ ADDEBITO AUTOMATICO IN C/C DEGLI INTERESSI MATURATI IN CORSO DI ANNO AL 1/3 DELL'ANNO SUCCESSIVO
- ✓ ADDEBITO INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO (CREDITORE O DEBITORE) DEL C/C
- ✓ NECESSITA' DI GESTIRE UNICO ADDEBITO ANNUALE PER IL CLIENTE







## Anatocismo – la nuova operatività

## LA NUOVA OPERATIVITA'

## INTERESSI DEBITORI



NUOVA OPERATIVITA'



#### SE NON PRESENTE AUTORIZZAZIONE



#### **PAGAMENTO IN FORMA ALTERNATIVA**



## SE ERRATO / MANCATO PAGAMENTO INTERESSI:

- **✓ VALUTAZIONE BANCA SUL MANTENIMENTO RAPPORTO**
- ✓ SEGNALAZIONE NEGATIVA IN C.R. O IN ALTRI SIC (ES. CRIF)
- ✓ ADDEBITO SE C/C HA SALDO CREDITORE (COMPENSAZIONE):

A FINE GIORNATA CON COMUNICAZIONE AL CLIENTE

- ✓ SE CLAUSOLA, UTILIZZO ACCREDITI DESTINATI SUL C/C:
  DIVERSE MODALITA' E TEMPISTICHE TRA BANCHE
- ✓ APPLICAZIONE INTERESSI DI MORA (?)



#### Anatocismo – segnalazioni in C.R.

## **SEGNALAZIONI IN C.R.**

**Comunicato Banca d'Italia 21/2/2017** 

«Ai fini delle segnalazioni di Centrale dei Rischi gli **interessi devono essere segnalati dal momento in cui diventano esigibili**. Pertanto gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti. (...)

Tuttavia, per tener conto delle difficoltà che possono emergere nella prima fase di applicazione delle nuove regole e tutelare i clienti che non abbiano ancora avuto modo di valutare se intendono autorizzare l'addebito degli interessi in conto corrente, fino a dicembre 2017 (data contabile) gli intermediari, in via eccezionale e solo ai fini segnaletici, segnaleranno in Centrale dei rischi gli interessi esigibili e non pagati unitamente al debito "principale", in modo da non far emergere informazioni negative derivanti unicamente dalla mancata autorizzazione all'addebito.

Ai fini della segnalazione delle **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**, gli intermediari considerano **unitariamente** l'esposizione connessa con gli interessi maturati ed esigibili e quella relativa al conto corrente»



## **I CONTRATTI**

## CONTRATTI DAL 1/10/2016

- Nuove clausole contenenti:
  - autorizzazione preventiva all'addebito in c/c
  - possibilità di utilizzo delle rimesse in c/c

## CONTRATTI IN ESSERE AL 30/09/2016

- variazione unilaterale del contratto ex art. 118 TUB
- acquisizione autorizzazione all'addebito in c/c



#### Anatocismo – nuovo scalare trimestrale

CONTEGGI	O COMPE	T E N Z E	E MATURATE	E NON SCA	DUTE
INTERESSI CREDITORI	** :				
	DECORRENZA -	TASSO	N U M E R I	INTERESSI	
	01/01/17	0,000	683,97	0,00	
			TOTALE NETTO	0,00	
INTERESSI DEBITORI	***:				
	DECORRENZA -	TASSO	N U M E R I	INTERESSI	
Fido	01/01/17	12,300	74.174,35	24,93	
Sconfin.	15/01/17	15,200	2.214,91	0,92	
Sconfin. (liquido)	01/07/17		435,58		
Riduzione per ricalcolo competenze			0,27-		
			TOTALE	25,58	

(\*\*)Interessi creditori che saranno accreditati al 31 dicembre prossimo o alla chiusura del rapporto se precedente.

(\*\*\*)Interessi debitori conteggiati al 31 dicembre che saranno esigibili e quindi dovranno essere123 pagati il 1º marzo prossimo anche con semplice addebito in conto, purché venga rilasciata espressa autorizzazione in tal senso. Il mancato pagamento sarà valutato dalla Banca anche ai fini della prosecuzione del rapporto e genererà una segnalazione negativa nelle centrali rischi creditizie con possibili conseguenze a Suo/Vostro carico.

Debitori 01/03/17 25,58

Interessi di mora maturati al 31-03-17 \*\*\*\* 6,70

(\*\*\*\*) L'importo potrà essere maggiore in funzione degli ulteriori interessi di mora che matureranno fino al giorno dell'effettivo pagamento nella misura contrattualmente stabilita.



## UN NUOVO MODO DI GESTIRE I C/C

PERMETTERE IL
REGOLARE PAGAMENTO
DI INTERESSI
VALIDAMENTE PATTUITI

- ADDEBITO IN C/C COME NORMALITA'...
- ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO?

## EVITARE CONSEGUENZE NEGATIVE PER IL CLIENTE

- PRODOTTI A SOSTEGNO DEI CLIENTI PER GESTIRE UNICO ADDEBITO?
- MASSIMA TRASPARENZA NELL'INTERESSE RECIPROCO





